

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCARPINO e SALATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1965

#### Per lo sviluppo dell'istruzione popolare

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è giustificato da due ragioni fondamentali.

Anzitutto, essendo stato esteso l'obbligo scolastico al 14° anno di età, è giusto che lo Stato provveda a dare l'istruzione media inferiore a quanti ne siano privi.

In secondo luogo è riconosciuto da tutti che l'attuale struttura della scuola popolare è assolutamente inadeguata ai suoi compiti.

A nostro parere, se veramente si vuole eliminare la piaga dell'analfabetismo e garantire un grado di istruzione a tutti i cittadini, privi di titolo di studio e di età superiore a quella all'obbligo scolastico, occorrono misure serie e adeguate.

Anzitutto bisogna stabilire un saldo legame tra ente locale e scuola e a ciò noi mi-

riamo con la costituzione di comitati per la istruzione popolare (articolo 3).

Occorre poi personale insegnante di alta qualifica ed elevata esperienza e a ciò provvedono gli articoli 15, 16 e 17.

Infine si deve tener conto delle condizioni sociali, ed economiche in cui si trovano i partecipanti ai corsi, e pertanto l'articolo 14 vuole superare l'ostacolo maggiore per quanti vogliono frequentare i suddetti corsi.

Il nostro disegno di legge abbraccia un quinquennio, prorogabile.

È ormai avvertita da tutti la necessità di un'ampia riforma dell'istruzione popolare.

A tal fine noi proponenti pensiamo di dare un valido contributo e siamo certi che vorrete accogliere il nostro disegno di legge, che può certamente dare un forte impulso all'elevamento culturale di larghe masse popolari.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Lo Stato organizza corsi per l'istruzione popolare in ogni Comune della Repubblica.

## Art. 2.

I corsi sono biennali per l'istruzione elementare, triennali per l'istruzione secondaria.

I corsi per l'istruzione elementare sono aperti a tutti i cittadini analfabeti o privi di licenza elementare, i quali abbiano superato il 10° anno di età.

I corsi per l'istruzione secondaria sono aperti a tutti i cittadini forniti di licenza elementare, ma privi di licenza di scuola media inferiore, i quali abbiano superato il 14° anno di età.

## Art. 3.

Presso ogni Comune viene costituito, ad iniziativa del Sindaco, una Comitato composto da:

Sindaco o assessore alla pubblica istruzione;

Preside eletto dai presidi di scuola media unificata del Comune o dal preside della sola scuola media unificata esistente nel Comune;

il Direttore didattico o insegnante elementare di ruolo dallo stesso indicato;

un professore di scuola media e un insegnante elementare designati dal Provveditorato agli studi su terne proposte dai rispettivi sindacati.

Ogni suo componente può essere sostituito nel rispetto delle norme previste dal presente articolo.

## Art. 4.

Sono compiti del Comitato:

a) compilare gli elenchi di tutti i cittadini i quali si trovino nelle condizioni previste dalla presente legge;

b) raccogliere la domanda di coloro i quali intendano partecipare ai corsi;

c) ripartire gli iscritti in classi e le classi in corsi;

d) assegnare i corsi alle scuole esistenti nel Comune.

## Art. 5.

Il Comitato per l'istruzione popolare, di cui all'articolo 3, entro un mese dalla data di approvazione della presente legge, compila gli elenchi di coloro che, alla stessa data, si trovino nelle condizioni previste dalla legge.

Copia degli elenchi, distinti in elenchi di coloro che non hanno la licenza elementare o sono analfabeti e di coloro che, pur forniti di licenza elementare, non hanno la licenza media inferiore o titolo equipollente, viene inviata al Provveditore agli studi, alle direzioni didattiche, ai presidi delle scuole medie esistenti nel Comune, i quali possono muovere rilievi e richiedere rettifiche.

I cittadini, inclusi negli elenchi, sono informati a mezzo lettera per eventuali rilievi.

## Art. 6.

La compilazione degli elenchi viene annunciata con bando pubblico.

Ogni cittadino, che si trovi nelle condizioni previste dalla presente legge, ha il diritto di controllare che sia iscritto negli elenchi.

Eventuali modifiche o correzioni sono apportate in qualsiasi momento, nel rispetto del disposto dell'articolo 5.

## Art. 7.

Gli iscritti negli elenchi di cui agli articoli precedenti presenteranno al sindaco domanda di iscrizione ai corsi di istruzione popolare entro il 1° giugno 1966 e così negli anni successivi.

Il Comitato di istruzione popolare controlla che i richiedenti siano iscritti negli elenchi, li ripartisce in classi non superiori a 20 allievi e raggruppa le classi in corsi di istruzione elementare e di istruzione media.

## Art. 8.

Il Comitato di istruzione popolare, costituiti le classi e i corsi, assegna i corsi, se-

condo il loro tipo alle scuole statali elementari e medie unificate esistenti nel Comune, tenendo conto della disponibilità dei locali.

Il Comune, ove sia impossibile utilizzare i locali delle scuole statali, mette a disposizione propri locali o, d'accordo col Comitato e previa autorizzazione del Provveditore agli studi, prende in fitto locali di privati, le cui spese sono rimborsate dal Ministero della pubblica istruzione.

#### Art. 9.

I corsi avranno inizio il 1° dicembre di ciascun anno e avranno termine il 15 giugno dell'anno successivo.

Al termine di ciascun anno gli insegnanti danno un giudizio di merito su ogni allievo e il Direttore del corso invia relazione scritta al Comitato per la istruzione popolare e al Provveditore agli studi.

Al termine del biennio per i corsi di istruzione elementare e del triennio per i corsi di istruzione media avrà luogo un esame-colloquio entro e non oltre il 15 luglio.

A tutti coloro i quali abbiano frequentato i corsi viene rilasciato, dopo l'esame-colloquio, un diploma equivalente a quello di licenza elementare e di licenza media inferiore, valido ai fini dei concorsi.

I diplomi sono firmati dal Direttore del corso.

#### Art. 10.

Il Direttore didattico o, in sua vece, l'insegnante del corso con maggiore anzianità di servizio in scuole elementari statali, è il direttore del corso di istruzione elementare.

Il Preside della scuola media unificata, presso la quale si svolge il corso, è il direttore del corso di istruzione media.

Il personale amministrativo e ausiliario del corso è lo stesso della scuola presso la quale il corso si svolge.

#### Art. 11.

Gli elenchi dei diplomati sono trasmessi al Provveditore agli studi e al Comitato per l'istruzione popolare; quest'ultimo provvede

a depennare dagli elenchi, di cui all'articolo 5, tutti i diplomati.

Coloro i quali avranno consegnato il diploma di licenza elementare sono depennati dai corrispondenti elenchi e sono iscritti negli elenchi di coloro che sono privi di licenza media inferiore; essi hanno diritto a frequentare i corsi di istruzione media per il conseguimento della licenza media inferiore.

#### Art. 12.

Le materie di insegnamento dei corsi di istruzione elementare sono le stesse delle scuole elementari.

Il biennio del corso di istruzione elementare viene articolato:

1° anno - programma di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> elementare;

2° anno - programma di 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> elementare.

Il triennio del corso di istruzione media è identico al triennio della scuola media unificata con le modifiche di cui alla tabella allegata.

Nei corsi l'insegnamento si svolge per tre ore giornaliere e 18 settimanali.

#### Art. 13.

Il Parlamento approva i programmi dei corsi.

Gli insegnanti dei corsi procedono alla scelta dei libri di testo.

Il Comitato per l'istruzione popolare provvede a richiedere il materiale didattico secondo il disposto dell'articolo 25.

#### Art. 14.

Coloro i quali frequentano i corsi e sono privi di reddito di lavoro, ricevono, mensilmente, una indennità pari a lire 500 per ogni giornata di frequenza.

#### Art. 15.

Gli insegnanti dei corsi di istruzione popolare sono insegnanti elementari di ruolo con almeno 10 anni di servizio.

A ciascuno è affidata una sola classe. Gli insegnanti, di cui al primo comma del presente articolo, entro il 15 luglio possono presentare domanda al Provveditore agli studi, che, sulla base dei titoli e degli anni di servizio, compila una graduatoria di merito Comune per Comune.

Entro il 31 luglio il Provveditore agli studi procede alle nomine.

A parità degli anni di servizio sono valutati gli altri titoli.

Se in un Comune mancano insegnanti elementari nelle condizioni previste dalla presente legge, possono essere nominati insegnanti di Comuni vicini.

#### Art. 16.

Gli insegnanti di cui al precedente articolo nominati insegnanti di corso di istruzione popolare, sono considerati comandati e alla fine del corso ritornano al posto e alla scuola di provenienza.

Agli stessi compete per l'insegnamento nel corso e per dodici dodicesimi un'indennità mensile pari ad  $\frac{1}{5}$  dello stipendio mensile che percepiscono.

#### Art. 17.

Le ore di insegnamento dei corsi di istruzione media sono, a domanda, affidate come ore straordinarie ai professori di ruolo o abilitati della stessa scuola media inferiore presso la quale si svolgono i corsi e, ove occorra, delle altre scuole medie esistenti nel Comune.

Ove occorra, possano essere utilizzati insegnanti non in servizio; in tal caso essi sono nominati dal Provveditore agli studi, nel rispetto delle graduatorie per incarichi o supplenze.

Gli insegnanti di cui al precedente comma, hanno lo stesso trattamento economico degli insegnanti della scuola media unificata.

Il compenso per gli insegnanti di cui al primo comma del presente articolo è per ciascuna ora pari ad  $\frac{1}{18}$  dello stipendio in godimento, comprese tutte le indennità.

## Art. 18.

Il servizio prestato nei corsi di istruzione popolare è valutato a tutti gli effetti ed anche ai fini dei concorsi, dei comandi e dei trasferimenti.

## Art. 19.

Al personale non insegnante spetta il compenso per il lavoro straordinario prestato e lo stesso è valutato secondo il disposto dell'articolo 17.

Allo stesso si applica il disposto dell'articolo 18.

## Art. 20.

I corsi di cui alla presente legge si svolgono nelle ore antimeridiane o serali, secondo le esigenze dei partecipanti, valutate dal locale Comitato per l'istruzione popolare.

## Art. 21.

Il Ministro della pubblica istruzione, i Provveditori agli studi e i Comitati per la istruzione popolare hanno facoltà di organizzare rispettivamente convegni nazionali, provinciali e comunali sui problemi della istruzione popolare.

## Art. 22.

Accanto ai Comitati per l'istruzione popolare e per iniziativa degli stessi possono essere costituiti centri di informazione, chiamando a far parte di essi docenti universitari, pedagogisti, esperti di problemi di istruzione popolare, psicologi, medici scolastici.

Tali centri sono a disposizione degli insegnanti e degli allievi per la consulenza generale e per i richiesti rilevamenti attitudinali.

## Art. 23.

I Comitati per l'istruzione popolare controllano lo svolgimento dei corsi nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e di scelta del metodo.

## Art. 24.

Agli oneri della presente legge si provvede con stanziamenti aggiuntivi del bilancio del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio finanziario 1967.

## Art. 25.

Il 1° ottobre di ciascun anno i Provveditori agli studi trasmettono al Ministero della pubblica istruzione un quadro generale, comprendente numero, tipo e dislocazione dei corsi, numero e qualifica degli insegnanti e loro retribuzione, numero degli allievi e importo della spesa prevista dall'articolo 14, importo delle spese per il personale non insegnante, libri di testo e materiale didattico.

Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base dei suddetti dati, valuterà l'onere finanziario da inscrivere nel bilancio del prossimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

## TABELLA

*Ripartizione delle 18 ore settimanali  
dei corsi popolari per l'istruzione media*

Italiano . . . . .	3
Storia . . . . .	1
Geografia . . . . .	1
Educazione civica . . . . .	2
Educazione tecnica . . . . .	3
Matematica . . . . .	2
Osservazioni scientifiche . . . . .	1
Lingua straniera . . . . .	1
Dattilografia . . . . .	2
Stenografia . . . . .	2